DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1996

che approva le misure da attuare per quanto concerne l'encefalopatia spongiforme bovina in Francia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/18/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [3], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 90/425/CEE, lo Stato membro di origine mette in vigore sul proprio territorio le misure appropriate per evitare qualsiasi situazione che possa rappresentare un grave rischio per gli animali o per la salute umana;

considerando che, per proteggere la salute animale e la sanità pubblica nella Comunità, la Commissione ha adottato la decisione 94/474/CE, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE [4], modificata da ultimo dalla decisione 95/287/CE [5], la decisione 92/290/CEE, del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito [6], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi [7], modificata dalla decisione 95/60/CE [8], la decisione 94/382/CE, del 27 giugno 1994, sull'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da ruminanti, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme [9], modificata dalla decisione 95/29/CE [10], la decisione 96/239/CE, del 27 marzo 1996, relativa alle misure di emergenza in materia di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina [11], modificata dalla decisione 96/362/CE [12], e la decisione 96/449/CE relativa all'ammissione di sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale, ai fini dell'inattivazione degli agenti dell'encefalopatia spongiforme [13];

considerando che a seguito della pubblicazione, nel marzo 1996, di nuove informazioni circa alcuni casi della malattia di Creutzfeldt-Jacob per i quali un nesso con la BSE non poteva essere escluso, le istanze competenti delle Comunità hanno riconosciuto la necessità di intraprendere un'azione decisiva per controllare e per eradicare definitivamente la BSE;

considerando che in Francia sono stati riscontrati focolai di BSE in bestiame indigeno;

considerando che, nel luglio 1996, la Francia ha presentato alla Commissione un piano di misure supplementari intese a controllare e ad eradicare la BSE in Francia, qui di seguito denominato «il piano»;

considerando che i principali elementi del piano sono:

a) macellazione e distruzione obbligatoria degli animali che si sospetta infetti da BSE e, in caso di conferma dell'infezione, macellazione e distruzione di tutti gli animali degli allevamenti in cui si sono riscontrati focolai di BSE;

b) identificazione degli animali esposti agli stessi rischi degli animali infetti;

c) un sistema ottimale di controllo delle condizioni sanitarie negli allevamenti di bovini;

d) misure volte ad impedire l'uso di tessuti ad alto rischio nella catena alimentare umana e animale;

[1] GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
[2] GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[3] GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13.
[4] GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.
[5] GU n. L 181 dell'1. 8. 1995, pag. 40.
[6] GU n. L 152 del 4. 6. 1992, pag. 37.
[7] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 23.
[8] GU n. L 55 dell'11. 3. 1995, pag. 43.
[9] GU n. L 172 del 7. 7. 1994, pag. 25.
[10] GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 17.
[11] GU n. L 78 del 28. 3. 1996, pag. 47.
[12] GU n. L 139 del 12. 6. 1996, pag. 17.
[13] GU n. L 184 del 24. 7. 1996, pag. 43.

considerando che un piano inteso a controllare la BSE e a ridurre il numero di focolai in futuro dovrebbe concentrarsi sull'eliminazione degli animali che con molta probabilità sono stati esposti a farine a base di carne e di ossa infette, conformemente al principio di cui al punto 6 delle conclusioni della riunione del Consiglio dal 1° al 3 aprile 1996;

considerando che il Consiglio ha concluso che gli Stati membri diversi dal Regno Unito possono ricorrere a tale scelta caso per caso;

considerando che le autorità francesi effettueranno un'accurata indagine epidemiologica su ciascun caso di BSE per identificare gli altri animali che sono stati probabilmente esposti a farine a base di carne e di ossa infette, e procederanno alla macellazione di tali animali e alla distruzione delle relative carcasse; che tale indagine riguarderà anche gli animali che possono essere stati trasferiti in altre aziende;

considerando quindi che la Commissione può accettare che il piano francese di eradicazione della BSE possa essere finanziato con fondi comunitari sulla base dei medesimi principi e conformemente alla medesima procedura contemplata ai punti 8 e 9 delle conclusioni del Consiglio nella riunione dal 1° al 3 aprile 1996;

considerando che conformemente al punto 9 di dette conclusioni, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 716/96 [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1974/96 [2], e il regolamento (CE) n. 717/96 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 841/96 [4], per prevedere una forma di sostegno al mercato;

considerando che misure analoghe saranno proposte per fornire un'assistenza finanziaria alla Francia in relazione al piano presentato;

considerando che il piano presentato il 9 luglio e modificato il 5 novembre 1996 contribuirà a ridurre il numero di focolai di BSE e a migliorare i controlli della malattia e andrebbe pertanto approvato;

considerando che la Commissione deve organizzare ispezioni comunitarie in Francia per verificare l'applicazione delle misure approvate dalla presente decisione;

considerando che le misure contemplate nella presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il piano relativo all'encefalopatia spongiforme bovina presentato dalla Francia nel mese di luglio 1996 e modificato in data 5 novembre 1996.

Articolo 2

La Francia mette in vigore, entro il 1° dicembre 1996, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il piano di cui all'articolo 1.

Articolo 3

1. La Francia notifica alla Commissione qualsiasi intenzione di modificare il piano di cui all'articolo 1.

2. La presente decisione viene riesaminata quanto prima a seguito di una notificazione di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

La Commissione effettua ispezioni comunitarie in loco in Francia per verificare l'attuazione effettiva del piano.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.
[2] GU n. L 262 del 16. 10. 1996, pag. 2.
[3] GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 16.
[4] GU n. L 114 dell'8. 5. 1996, pag. 18.